



LICEO SCIENTIFICO e LINGUISTICO STATALE
"FEDERICO II DI SVEVIA"

Via Parisi – Polivalente – 70022 ALTAMURA (BA)

www.lsfedericoaltamura.it E-mail: baps200003@istruzione.it

Tel: 0039 080/3147357 – Fax 080/3105241 - Cod. Fisc. 82014280729



IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

PREMESSO CHE:

- la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, in via primaria i Docenti, ma anche i collaboratori scolastici;
- al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (**ex art. 2043 e 2051** del Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni,

DELIBERA IL SEGUENTE

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI

e si forniscono, in via preventiva, alcune misure organizzative finalizzate a prevenire eventi pregiudizievoli nei confronti degli alunni, imputabili a negligenze sulla vigilanza.

In particolare, le misure organizzative concernono la vigilanza degli alunni:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso nell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. durante i cambi turno tra i docenti;
4. durante l'intervallo/socializzazione;
5. durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
6. in riferimento ai "minori bisognosi di soccorso";
7. durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.
8. Autorizzazioni e liberatorie
9. Compiti dei collaboratori scolastici.

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA.

Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti vigilare sugli allievi. Com'è noto, l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006-2009 del 29.11.2007 sottolinea che gli insegnanti "*sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi*" al fine di assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è sanzionata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Invero, ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è **tenuto alla sorveglianza dell'incapace**, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Inoltre, l'art. 2048 c.c. dispone che "*i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e



LICEO SCIENTIFICO e LINGUISTICO STATALE
"FEDERICO II DI SVEVIA"

Via Parisi – Polivalente – 70022 ALTAMURA (BA)

www.lsfedericoaltamura.it E-mail: baps200003@istruzione.it

Tel: 0039 080/3147357 – Fax 080/3105241 - Cod. Fisc. 82014280729



che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668). Se ne inferisce che è richiesta la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (la Corte di Cassazione, Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza degli alunni della classe è, dunque, **il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.**

Il docente, pertanto, non deve allontanarsi dalla classe o dalla scuola durante l'orario di servizio per nessun motivo, se non nel caso in cui si ravvisino gli estremi della causa di forza maggiore (ad esempio: improvviso malessere dell'insegnante o prestazioni di pronto soccorso ad alunno infortunato). Gli alunni, in tal caso, vengono affidati al collaboratore scolastico e la dirigenza deve essere immediatamente informata del fatto e dei provvedimenti di emergenza assunti.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 29.11.2007).

Il collaboratore scolastico è responsabile dei danni subiti dagli alunni per omessa vigilanza solo se gli alunni stessi gli erano stati affidati.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli studenti nell'edificio scolastico, si dispone che all'ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con compiti specifici di vigilanza.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno assicureranno la vigilanza nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli alunni nelle aule.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI ORARI DEI DOCENTI NELLE CLASSI.

Durante il cambio d'ora dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano vigileranno finché non sopraggiungerà l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi turno dei professori nelle classi, accerteranno gli eventuali ritardi o assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza della classe e avviseranno tempestivamente l'Ufficio di Presidenza.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/MOMENTO DI SOCIALIZZAZIONE.



**LICEO SCIENTIFICO e LINGUISTICO STATALE
"FEDERICO II DI SVEVIA"**

Via Parisi – Polivalente – 70022 ALTAMURA (BA)

www.lsfedericoaltamura.it E-mail: baps200003@istruzione.it

Tel: 0039 080/3147357 – Fax 080/3105241 - Cod. Fisc. 82014280729



Al fine di regolamentare la vigilanza degli alunni durante l'intervallo della durata di dieci minuti, si dispone quanto segue:

Gli insegnanti saranno presenti negli atri, corridoi, in prossimità delle aule in cui sono in servizio ed eserciteranno l'azione di vigilanza nell'ambito scolastico sugli studenti dell'Istituto, intervenendo su coloro che assumono un comportamento scorretto.

I collaboratori scolastici, durante l'intervallo, presteranno azione di vigilanza lungo il corridoio di competenza e nei bagni e presidieranno le porte che consentono l'accesso all'esterno secondo il piano predisposto ad hoc.

I collaboratori scolastici presidieranno costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti.

I comportamenti scorretti verranno segnalati in presidenza.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico si dispone che presso la porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Si ricorda che gli studenti non possono uscire dalla scuola utilizzando le uscite di sicurezza; queste devono essere utilizzate solo in caso d'emergenza.

Non sono possibili conclusioni anticipate delle lezioni di gruppi o singoli alunni, rispetto agli orari sopraindicati, se non debitamente autorizzate dal Dirigente Scolastico o dai suoi delegati.

Non è consentito l'accesso alle aule da parte di estranei all'Istituto, né l'allontanamento ingiustificato dalla scuola da parte degli alunni.

A tal fine, i collaboratori scolastici in servizio all'ingresso, accerteranno l'identità delle persone che entrano in Istituto e verificheranno che gli studenti in uscita anticipata abbiano la necessaria autorizzazione.

Durante il tragitto dall'aula alla palestra, ai laboratori e viceversa la vigilanza sugli alunni è affidata al docente della disciplina.

6. VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe, ovvero, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

6.1 Malore o infortunio degli alunni, Prestazione di Pronto soccorso

- ✓ In caso di **malore o di infortunio** durante l'orario scolastico, vanno avvertiti tempestivamente i famigliari dell'alunno.
- ✓ Le famiglie forniranno, a riguardo, un recapito telefonico.
- ✓ Nei casi in cui occorre un intervento medico urgente e i famigliari siano comunque irreperibili, occorre far riferimento alla struttura di pronto soccorso del S.S.N. più vicina mediante trasporto in ambulanza (telefonare al 118).
- ✓ In seguito a qualunque tipo di infortunio, i Docenti dovranno presentare tempestivamente dettagliata relazione alla Dirigenza.

In caso di infortunio l'insegnante affida l'alunno all'addetto al pronto soccorso il quale valuta la gravità della situazione e in relazione a ciò, pone in essere gli interventi più idonei, lavaggio,



**LICEO SCIENTIFICO e LINGUISTICO STATALE
"FEDERICO II DI SVEVIA"**

Via Parisi – Polivalente – 70022 ALTAMURA (BA)

www.lsfedericoaltamura.it E-mail: baps200003@istruzione.it

Tel: 0039 080/3147357 – Fax 080/3105241 - Cod. Fisc. 82014280729



disinfezione e bendaggio di piccole ferite superficiali, al ricovero urgente al pronto soccorso. In quest'ultima evenienza, si chiederà l'intervento dell'ambulanza.

Per eventuali dubbi sui provvedimenti da assumere, è opportuno rivolgersi al servizio telefonico di emergenza sanitaria che risponde al numero telefonico **118**.

6.2 Farmaci a scuola

- ✓ Gli Insegnanti e i collaboratori **non sono autorizzati a somministrare farmaci agli alunni.**
- ✓ Per i farmaci salvavita o consimili, invece, in presenza di certificato del Medico ASL e autorizzazione della Dirigenza, gli Insegnanti (o Collaboratori) potranno somministrarli.

Riguardo l'attività di Prevenzione degli Infortuni in ambito scolastico, si rappresenta quanto segue: gli alunni sono equiparati ai lavoratori subordinati, quando utilizzano apparecchiature scientifiche nei laboratori o nelle aule speciali e durante le lezioni di scienze motorie; si invitano pertanto i docenti a svolgere quelle attività didattiche che favoriscano la conoscenza delle principali norme di prevenzione infortuni e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza esistenti.

L'informazione su tali problematiche, per la loro importanza, va opportunamente inserita nella programmazione didattica dei Docenti. Ovviamente è indispensabile che nell'utilizzo dei laboratori e della palestra vengano osservate le norme di sicurezza.

7. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni diversabili, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

8. AUTORIZZAZIONI E LIBERATORIE

E' fatto divieto richiedere ai genitori speciali autorizzazioni o "liberatorie" che si sostanziano in formule di esonero da responsabilità dell'Amministrazione scolastica per gli eventuali danni conseguenti ad attività o situazioni che non assicurino la vigilanza degli allievi.

Dette "liberatorie" non solo non esimono l'Istituzione Scolastica da responsabilità ma costituiscono, in un eventuale giudizio risarcitorio, elemento probatorio di responsabilità. Esse, infatti, si risolvono in un'implicita ammissione dell'omessa vigilanza degli alunni.

9. COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici sono tenuti a compiti di vigilanza, come previsto dal profilo professionale (CCNL 2006), dal mansionario, secondo i compiti impartiti dal DSGA nel Piano di lavoro e dagli ordini di servizio, scritti e orali, ricevuti.

NORME DI RIFERIMENTO



**LICEO SCIENTIFICO e LINGUISTICO STATALE
"FEDERICO II DI SVEVIA"**

Via Parisi – Polivalente – 70022 ALTAMURA (BA)

www.lsfedericoaltamura.it E-mail: baps200003@istruzione.it

Tel: 0039 080/3147357 – Fax 080/3105241 - Cod. Fisc. 82014280729



CCNL 2006-09 ART. 29, comma 5

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

CCNL 2006-2009 - Profili di Area del Personale ATA - Area A

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006-2009 con richiamo al 24.7.2003). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

CODICE CIVILE ART. 2047

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

CODICE CIVILE ART. 2048

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. [...]. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 18.4.2001, N. 5668 sez. III 11.02.2005, N. 2839

L'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento.

CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 23/06/1993 n. 6937

Responsabilità civile - Infortunio scolastico - obbligo di vigilanza sugli alunni - carattere relativo e non assoluto .

In materia di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto dall'art. 2048, comma 2, C.C. ha carattere relativo e non assoluto, dal momento che occorre correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni; in tal modo, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi.

N.B. Una copia di questa circolare va consegnata, a cura di uno degli insegnanti coordinatori, ai supplenti fin dal primo giorno.